



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE

viale Miramare – 34151 TRIESTE (TS)

www.castello-miramare.it

tel: 040 224143

e-mail: mu-mira@beniculturali.it

pec: mbac-mu-mira@mailcert.beniculturali.it

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Oggetto: Affidamento diretto per il servizio di manodopera per la messa a dimora di bulbi e di piante di bossi da posizionarsi nel Parterre superiore, nelle aiuole delle Scuderie e in alcune zone del Parco del Castello di Miramare a Vivai Busà srl, Trieste (TS)

Importo complessivo pari a €. 24.535,42 (Euro ventiquattromilacinquecentotrentacinque/42) inclusa IVA e ogni altro onere di legge

SMART CIG: Z682A4AADB

IL DIRETTORE

CONSIDERATA la necessità di porre in essere ogni operazione necessaria a garantire ed assicurare la piena funzionalità della struttura e la efficiente erogazione dei servizi;

CONSIDERATO il processo di riconfigurazione del Parco del Castello di Miramare, del Parterre superiore e delle aiuole delle Scuderie;

ATTESO CHE risulta di fondamentale importanza per la riuscita del suddetto progetto la possibilità di avere a disposizione un servizio di manodopera qualificata per la messa a dimora di piante di bosso e di bulbose;

RITENUTO necessario ed opportuno avvalersi della professionalità di un operatore economico specializzato che possa mettere a dimora piante selezionate e di qualità già acquistate dalla Stazione Appaltante presso un ulteriore operatore economico;

DATO ATTO che per le specifiche caratteristiche tipologiche e territoriali non sono attive convenzioni nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP oppure ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa, ai fini dell'acquisizione di beni e servizi comparabili



Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare
Viale Miramare – 34151 Trieste

e-mail: mu-mira@beniculturali.it - p.e.c.: mbac-mu-mira@mailcert.beniculturali.it

con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

VISTO l'art. 32, comma 2 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che: *“l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto”*; con le precauzioni indicate nelle Linee guida n. 4 dell'ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 approvato con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, nonché nelle relative FAQ aggiornate al 3 luglio 2018, talché si è preceduto in ogni caso ad apposita indagine di mercato;

CONSIDERATO quanto emerso dall'indagine di mercato condotta dalla Stazione appaltante presso vivai qualificati;

VISTI i preventivi richiesti dalla Stazione Appaltante e presentati all'Ente da operatori economici qualificati, repertoriati e conservati presso l'Ente stesso, e nello specifico richiesti ai seguenti operatori economici: Vivai Petrini – Ronchi dei Legionari (GO), prot. n. .1883-A 25.13.01/1.3/2019 del 22/10/2019; Vivai Olivio Toffoli srl – Azzano Decimo (PN), prot. n. 1882-A 25.13.01/1.3/2019 del 22/10/2019; Vivai d'Andreis & C. sas – Latisana (UD) .prot. n. 1851-A del 17/10/2019; Vivai Busà srl– Trieste (TS), prott. n. .1885-A, n. 1881-A, n. 1879-A 25.13.01/1.3/2019 del 22/10/2019;

CONSIDERATO che il preventivo presentato da Vivai Busà srl, oltre a risultare più basso in relazione ai molteplici servizi offerti, risulta altresì essere maggiormente rispondente alle esigenze del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, per la sua specifica preparazione tecnica pregressa;

CONSIDERATO ALTRESÌ che il profilo professionale di Vivai Busà srl, evidenzia una significativa esperienza ed un elevato livello tecnico e qualitativo degli incarichi affidati nel pregresso, in particolare relativo alla gestione di aree verdi di qualità con relativa dotazione dei necessari requisiti tecnico-organizzativi;

CONSIDERATO che il documento informatico viene firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;



RITENUTO di affidare il servizio in oggetto con procedura sotto soglia in regime di affidamento diretto, stante i principi di economicità, efficacia e buon andamento cui deve uniformarsi l'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., che consente l'affidamento diretto per servizi e forniture per importi inferiori a € 40.000,00;

INDIVIDUATA la ditta nella persona giuridica di Vivai Busà srl, con sede a Trieste in via Paulania n.2, P.IVA 00834640328;

PRECISATO che la ditta individuata, sopra anagrafata, si è dichiarata disponibile, come risulta dagli accordi intercorsi con la direzione del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, ad accettare l'incarico diretto per la messa a dimora di piante di bosso da collocarsi nel Parterre e per la messa a dimora di bulbi selezionati da porre a dimora nelle aiuole del Parterre superiore, nelle aiuole delle Scuderie e in alcune aree del Parco; la suddetta lavorazione prevede anche la fornitura di terriccio le cui caratteristiche sono state individuate e comunicate dal consulente agronomo della Stazione appaltante. La lavorazione dovrà completarsi, compatibilmente con le condizioni metereologiche entro il 30 novembre 2020, per un importo pari ad €. 24.535,42 comprensivo di IVA e ogni onere di legge;

RITENUTO pertanto di affidare il servizio illustrato alla ditta Vivai Busà srl, così come sopra anagrafata;

VISTE le Linee Guida della Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, adottato in data 18 luglio 2016, e pubblicate sulla GU – Serie generale - n. 174 del 27 luglio 2016, e le Linee Guida Prot. 3 del 18/07/2016 secondo cui il modello di formulario DGUE (documento di gara unico europeo), adottato con Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 3/16 del 6 gennaio 2016, per le procedure di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) è rimesso alla discrezionalità della singola stazione appaltante.

VISTO l'articolo 85, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, dove si legge che a far data dal 18 aprile 2018, il DGUE deve essere utilizzato esclusivamente in formato elettronico, e non più cartaceo, come indicato anche nel comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato il 30 marzo 2018, secondo il modello predisposto esclusivamente in conformità alle regole tecniche che saranno emanate da AgID ai sensi dell'art. 58, comma 10 del Codice dei contratti pubblici;

CONSIDERATO che per gli affidamenti diretti, ai sensi delle Linee Guida n. 4 dell'ANAC sopra citate, è necessario acquisire il DGUE secondo il modello disponibile sul sito internet: <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it>

CONSTATATA altresì la congruità dei prezzi, in rapporto ai servizi necessitati, indicati nell'offerta inviata alla Direzione del Museo, prott. n. 1885-A, n. 1881-A, n. 1879-A 25.13.01/1.3/2019 del



22/10/2019 conservata agli atti del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare *ut supra* protocollata;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e il D.Lgs. 50/2016;

VISTO il D.P.R. 207 del 05.10.2010, per le parti compatibili e non abrogate dal citato D.Lgs. 50/2016;

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, e, in particolare, i commi da 2 a 10 dell’art.1;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 per quanto applicabile, e l’art. 107;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 per quanto applicabile;

VISTO il DPCM 29 agosto 2014, n. 171, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89” e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale vengono dettate disposizioni in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al fine di prevenire infiltrazioni criminali;

VISTO che, per l’attuazione degli obiettivi previsti dalla normativa richiamata, ogni appalto pubblico, a prescindere dall’entità della spesa, deve essere munito del codice identificativo di gara;

VISTO che per la richiesta del CIG occorre innanzi tutto essere accreditati presso l’autorità preposta al rilascio;

TENUTO CONTO dell’obbligatorietà del CIG, a prescindere dall’importo dell’appalto;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13/08/2010 n.136, modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, per la realizzazione dell’intervento il numero SMART CIG richiesto è: _____;



RICORDATO che il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Museo, dr.ssa Andreina Contessa (andreina.contessa@beniculturali.it) coadiuvato da un funzionario tecnico individuato dalla Direzione;

DATO ATTO la somma di €. **24.535,42** comprensiva di IVA e ogni onere di legge, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, viene imputata all'esercizio in cui l'obbligazione verrà a scadenza e, nello specifico, l'importo contrattuale sarà coperto dal capitolo di spesa I.2.I.165 "Manutenzione ordinaria aree verdi" dell'Esercizio finanziario 2019;

CONSIDERATO che il servizio proponente si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni ricevute ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000;

VISTO il risultato regolare del D.U.R.C. On line Inail, Documento Unico Regolarità Contributiva, INAIL_16130435, conservato agli atti del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare;

DATO ATTO che, verificata la natura della fornitura, non esistono rischi di interferenze nell'ambito lavorativo, in quanto non esiste contiguità fisica, né di spazio tra i dipendenti dell'Ente Autonomo e l'affidatario del servizio in oggetto, per cui non si ritiene necessaria la predisposizione del D.U.V.R.I. (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) prevista dall'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e conseguentemente non è necessario prevedere costi relativi alla sicurezza sul lavoro.

DETERMINA

- di richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di affidare direttamente ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta Vivai Busà srl, con sede in Via Brandesia 13 34128 Trieste (TS), P.IVA e C.F. 00834640328 l'incarico per la fornitura del servizio di manodopera per la messa a dimora di bulbi e di piante di bosso da posizionarsi nel Parterre superiore, nelle aiuole delle Scuderie e in alcune zone del Parco del Castello di Miramare, comprensivo di fornitura di terriccio avente caratteristiche individuate dalla Direzione dell'Ente;
- di prevedere un importo complessivo pari a €. **24.535,42** (Euro ventiquattromilacinquecentotrentacinque/42) inclusa IVA e ogni altro onere di legge per suddetta fornitura di servizio di manodopera per la messa a dimora di piante di bosso e bulbi e che il servizio dovrà essere il 30 novembre 2020;
- di affidare alla ditta di cui sopra la fornitura del suddetto servizio di manodopera per la messa a dimora di piante selezionate;



- fatturazione stabilita in una unica soluzione. Tutti i mezzi e strumenti necessari all'ottimale svolgimento dell'attività saranno a cura e carico della ditta sopra anagrafata; parimenti ogni ed eventuale copertura assicurativa sia professionale sia infortunistica. Tutte le eventuali spese saranno in ogni caso da considerarsi incluse nell'ammontare economico retributivo delle prestazioni richieste, come sopra indicato.
- di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che non trattasi di spesa ricorrente;
- di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- di dare atto che non si procederà alla stipula del contratto ma si procederà alla sottoscrizione, accettazione e approvazione della Lettera di Incarico da parte della ditta Vivai Busà srl di Trieste (TS), come sopra anagrafata;
- di procedere all'acquisizione di apposita autocertificazione della ditta Busà srl incaricata, in merito al possesso dei necessari requisiti generali e speciali a cura del RUP;
- che ai sensi dell'art. 3 della Legge 10/08/2010 n.136 e s.m.i. il soggetto aggiudicatario deve adempiere all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari attinenti il servizio;
- che il contratto sarà soggetto a risoluzione nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di Banche o Poste SPA, ovvero in assenza di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché qualora lo stesso evidenzi violazioni al capitolato e/o vizi contrattuali.

Il presente impegno sarà inserito ed imputato, ex DPR 97/2003, nello specifico l'importo contrattuale sarà coperto nell'Esercizio finanziario 2019 di codesto ente dal capitolo di spesa 1.2.1.165 "Manutenzione ordinaria aree verdi".

Il Direttore
 Andreina Contessa, Ph.D.

